



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale del Consiglio comunale

Nr.15 Reg. Deliberazioni Data 28-05-2022 N°Prot : <u>2445</u> 2022 N°Reg. Pubbl. <u>17/22</u>	OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICCO FINANZIARIO TARI 2022-2025.
--	---

L'anno duemila ventidue, il giorno ventotto del mese di Maggio, alle ore 11:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) BERNASCONI Giovanni	Si		9) SELVA Davide Raimondo	Si	
2) BARBAZZA Deni	Si		10) FALCHI Pier Carlo	Si	
3) MAURI Mauro	Si		11) POMI Adele	Si	
4) ZINETTI Vilma	Si				
5) BOTTA Marco	Si				
6) Zinetti Fabio	Si				
7) DE ALBERTI Marco	Si				
8) PIVANTI Edoardo	si				
Assegnati n. 11					Presenti n. 11 (undici)
In carica n. 11					Assenti: nessuno

Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che all'art. 8 comma 1 recita: "Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento". - la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: « Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

Ribadito che con riferimento alle tariffe TARI per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Preso atto che con il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2021 al 31 maggio 2022;

Visto il Piano Finanziario 2022-2025, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale, predisposto secondo il nuovo metodo per la determinazione delle entrate tariffarie approvato da ARERA con la delibera del 3 agosto 2021 nr.363.

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n.363/2021, disciplinante la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente, o altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, in seguito all'assunzione delle pertinenti determinazioni da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC).

PRECISATO CHE:

- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio ha la responsabilità di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) "grezzo", ossia al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, di pertinenza dell'ETC;

- L'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO) se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, al quale sono assegnate le seguenti competenze:

a. ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore;

b. definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;

c. redazione del paragrafo 4 della Relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (come da Allegato 2 delibera ARERA 443/2019);

d. validazione del PEF;

e. assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;

f. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di trenta giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni

(dall'approvazione in sede locale), ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021.

g. ARERA verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi.

CONSIDERATO CHE:

- la normativa generale in tema di rifiuti è quella prevista ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, secondo cui le competenze dei Comuni fanno riferimento alle modalità di organizzazione del servizio rifiuti, le modalità di conferimento degli stessi, i poteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e la determinazione delle tariffe del servizio;
- il perimetro gestionale del servizio integrato dei rifiuti comprende, tra l'altro, lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche, su strade e aree pubbliche, su strade private soggette a uso pubblico, o su aree cimiteriali, la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti;
- i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano Economico Finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il piano finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento agli aspetti tecnico e/o operativi;
- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2022 la valutazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;
- la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/1999, favorendo la premialità per gli utenti;
- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per imputazione di questi al singolo PEF;
- con la deliberazione ARERA nr. 57/2020/R/RIF si conferma il procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
- nella medesima determinazione, l'autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'articolo 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF ARERA, che prevede che questi debbano inviare:
 - a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto dall'Appendice 1 MTR;
 - b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 MTR;
 - c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 MTR;
 - d) la delibera di approvazione del PEF;

- Spetta ad ARERA il compito di verificare e approvare i PEF deliberati dal Consiglio Comunale, e costituiti da quelli approvati dagli Enti Territorialmente Competenti ed integrati dai Comuni;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more della verifica da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, per altro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe 2022.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Claino con Osteno non è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti disposizioni le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

ESAMINATO il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e relativa Relazione di accompagnamento, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, documento integrato e comprensivo dei costi riferiti alle attività attinenti le parti del servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 ammonta a € 88.269,00 dei quali le entrate tariffarie relative alle componenti di costi fisse totalizzano € 33.216,00 e le entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabili totalizzano € 55.053,00;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il Piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che all'interno del Piano Finanziario, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa dello stesso, sono contenuti i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione 363/20219 ARERA all'Ente Territorialmente Competente,

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del Piano Finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF, dalla società ANCILAB- appositamente incaricata a seguito di selezione curata dal Comune

RITENUTO per quanto sopra di approvare il Piano Finanziario e i relativi allegati, riportati negli allegati alla presente deliberazione e la relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 in accordo all'MTR 363/2021 di ARERA come validati giusta relazione della società Ancilab, acquisita agli atti dell'ente con il nr.1924/2022 di protocollo.

DATO ATTO che gli stessi documenti verranno trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'articolo 6 della deliberazione della stessa autorità n. 363/2021;

ACQUISITO l'allegato parere attestante la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – II comma e 147 quinquies del D. Lgs n.267/2000, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO l'allegato parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa della presente deliberazione, reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 bis del D.Lgs n.267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000;
- il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27-08-1991, modificato con delibera di C.C. nr.15 DEL 28-10-1994.
- L'articolo 3 della Legge nr.241 del 7-8-1990 e s.m.i.

Con voti favorevoli otto essendo 11 consiglieri presenti, otto votanti e tre astenuti (SELVA-FALCHI-POMI) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di acquisire le premesse come parte integrante del deliberato;
2. Di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del PEF 2022-2025 opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione n. 363/2021 ARERA all'Ente Territorialmente Competente nella misura indicata nel Piano Finanziario, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,;
3. Di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022-2025, prevista dai punti 6.3 e 6.4 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021, allegato D), consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, come da risultanze sottoscritte dalla società ANCILAB appositamente incaricata.
4. Di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, e la relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 in accordo all'MTR 363/20 di ARERA, allegata al presente atto, come predisposti dai soggetti gestori ACSM Agam Ambiente e Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, documenti integrati e comprensivi dei costi riferiti alle attività concernenti le parti del servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;
5. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022 espone un costo di € 88.269,00 dei quali le entrate tariffarie relative alle componenti di costi fisse totalizzano € 33.216,00 e le entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabili totalizzano € 55.053,00;
6. di trasmettere il Piano Finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini della definitiva approvazione;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli otto essendo undici i consiglieri presenti, otto i consiglieri votanti e tre i consiglieri astenuti (SELVA-FALCHI- POMI)

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente esigibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pasquale Pedace)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 22 GIU. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li

22 GIU. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/05/2021

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li

22 GIU. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE





ALLEGATO ALLA DELIBERA *pe*
15 DEL 28/05/2022

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

Data 26.05.2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del 26.05.2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 26.05.2022

IL RESPONSABILE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Maria Pizzardi
CLAINO con OSTENO

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 26.05.2022

IL RESPONSABILE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Maria Pizzardi
OSTENO

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 26.05.2022

IL RESPONSABILE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Maria Pizzardi
OSTENO

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 26.05.2022

IL RESPONSABILE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Maria Pizzardi



ALLEGATO ALLA DELIBERA *ee*
15 DEL 28/05/2022

PEF 2022 – MTR-2 ARERA

Allegato 2 - Relazione

Comune di Claino con Osteno

in qualità di Ente territorialmente competente

1 Premessa

La presente relazione è redatta in attuazione della Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Il provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

Il perimetro gestionale assoggettato a provvedimento comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario esaminato ricomprende esclusivamente il territorio del Comune di Claino con Osteno sul quale, in qualità di Ente territorialmente competente, il Comune eroga il servizio verso la cittadinanza ed il sistema produttivo.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il Servizio, sul territorio del Comunale, è erogato con le seguenti modalità:

- Il Comune si occupa della gestione delle tariffe, dei rapporti con gli utenti, e della pulizia delle strade;
- La Comunità Montana valli del Lario e del Ceresio, con sede in Gravedona ed Uniti (CO), Via Regina Levante 2, c.f. 93011440133 e p. iva 03215870134, svolge l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati; il servizio viene erogato in forma associata;

- La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di carta/cartone e plastica, è gestito a decorrere dal 01/09/2020 dalla Società Acsm Agam Ambiente S.r.l., con sede Legale in Viale Belforte , n. 7 - 21100 Varese (Va) - C.F. 03653510127 - P. IVA 03653510127.

In applicazione dell'articolo 28.3 del MTR-2, il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione dei costi rendicontati dall'area finanziaria del Comune, e dai diversi gestori del servizio, è stato individuato esternamente all'Ente territorialmente competente nella Società Anci Lab s.r.l., con sede in Milano, in via Rovello 2 - info@pec.ancilab.it.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Lo schema tipo della relazione di accompagnamento di cui alla Determinazione 2/DRIF/2021 prevede per questa sezione "L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti)".

Gli impianti di trattamento dei rifiuti sono gli impianti destinati - ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 - allo svolgimento delle "operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento" dei rifiuti di origine urbana (indipendentemente dalla classificazione che i medesimi assumono lungo il relativo percorso di trattamento che ne modifichi la natura e la composizione chimica).

Gli impianti di trattamento comprendono:

- gli impianti di chiusura del ciclo, quali:
 - a) gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;
 - b) gli impianti di termovalorizzazione (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06);

- c) le discariche, atte alle operazioni di deposito nel suolo;
- gli impianti di trattamento intermedi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico (TM e TMB).

Gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti, attualmente utilizzati sono indicati nella seguente tabella:

Impianto	Tipo di trattamento
ACSM AGAM – COMO – CO	Incenerimento con recupero energetico

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Il Comune, in qualità di gestore del servizio, ha redatto il piano Economico Finanziario per la parte di competenza, corredato da:

- Il PEF relativo, tra gli altri, al servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con le utenze redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

La Comunità Montana valli del Lario e del Ceresio e La società Acsm Agam Ambiente S.r.l., in qualità di gestore del servizio, hanno redatto il piano Economico Finanziario per la parte di competenza, corredato da:

- Il PEF relativo ai servizi prestati redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

Non si evidenzia alcuna specificità locale, adottata nel procedimento di approvazione delle tariffe meritevole di segnalazione ad Arera.

2 Descrizione dei servizi forniti dal Comune (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Compito del Comune è:

- la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
- l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- la pulizia e il lavaggio strade di tipo manuale; lo svuotamento cestini e la raccolta delle foglie;
- la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale;
- la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;

Il Comune non evidenzia alcuna attività esterna al perimetro gestionale, così come definito dall'articolo 1 della Deliberazione 363/2021/Rif, i costi successivamente rendicontati attengono esclusivamente ad attività rientranti all'interno del perimetro gestionale del servizio.

2.2 Altre informazioni rilevanti

- Il Comune non versa in situazione di squilibrio strutturale del bilancio quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- Non vi sono ricorsi pendenti rilevanti;
- Non vi sono sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario del Comune (G)

Il paragrafo numero 3 relaziona sui dati, di propria competenza, inseriti nell'Allegato 1 e si articola nei seguenti sottoparagrafi:

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nel periodo 2022-2025, rispetto alla precedente rendicontazione, sarà attivo un servizio per la cura del territorio tramite l'affidamento del lavoro in appalto ad un soggetto esterno all'Ente.

L'incarico ricomprende:

- la pulizia e il lavaggio strade di tipo manuale; lo svuotamento cestini e la raccolta delle foglie;
- la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale;

L'affidamento dell'incarico ad una società esterna si è reso necessario per far fronte alle necessità manifestate dalla popolazione, al decoro urbano, e in considerazione dell'indisponibilità di risorse interne all'Ente da destinare al servizio.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Nel corso del quadriennio 2022-2025, oltre alla implementazione del servizio di cui al punto precedente, ai fini degli adempimenti previsti dalla Delibera ARERA 15/22/R/RIF del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", è necessario mettere in atto una serie di attività per poter far fronte alle osservanze ivi prescritte.

A tal proposito occorre dedicare risorse che si occupino dell'implementazione, del coordinamento e della gestione del sistema di qualità nel suo complesso incluse le attività di coordinamento con il Gestore anche per quanto concerne il processo di gestione delle segnalazioni e dei reclami, ed occuparsi della relativa gestione, implementare nuove procedure ad hoc e formare il personale.

Non si rende necessaria la valorizzazione dei coefficienti C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il servizio viene fornito alle utenze a fronte del pagamento di una tariffa determinata ai sensi dell'art. 1, commi 650 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'entrata ha natura tributaria ed è l'unica fonte di finanziamento del servizio unitamente ai contributi previsti dalla normativa vigente.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Nei paragrafi successivi verranno descritte le informazioni e i dati indicati nel PEF redatto dal Comune in conformità alla determinazione 2/DRIF/2021 di Arera, ai fini della determinazione dei costi del servizio ammessi a copertura tariffaria.

La determinazione del piano tariffario 2022-2025 del Comune ha preso a riferimento, sia per stimare i costi relativi all'anno 2022, che all'anno 2023 e successivi, quale dato certo, verificabile e desumibile da fonti contabili obbligatorie, le risultanze del conto economico 2020. I costi indicati, nel foglio di calcolo di cui all'Allegato 1 del MTR-2, sono rivalutati applicando gli indici deflattivi del 0,2% nel 2021 e del 0,1% nel 2022.

3.2.1 Dati di conto economico

Le risorse umane impiegate sono state valorizzate nei successivi prospetti, per ognuna di queste è stato ricercato il costo annuo e imputato per la sola quota di tempo dedicata al servizio analizzato rispetto al totale dell'orario lavorativo:

CARC. I costi operativi di gestione delle tariffe

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Fonte	Oggetto	Costo annuo	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Consuntivo 2020	Spese per stampa/postali	475,4	100,00%	475
Scheda annuale 2020	Spese di personale	2450	100,00%	2.450
Consuntivo 2020	Spese personale di supporto	328	100,00%	328
			Totale 2020	3.253

CGG, costi generali di gestione, personale non direttamente impiegato nel servizio, quota parte costi di struttura

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella:

Fonte	Oggetto	Costo annuo	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Scheda annuale 2020	Spese di personale	159	100,00%	159
			Totale 2020	159

Oneri relativi all'IVA indetraibile

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella, i costi relativi alla Acsm Agam Ambiente srl sono stati desunti dall'impegno di spesa 2021 in ragione del cambio di gestione intervenuto nel corso dell'anno 2020:

Gestore	IVA indetraibile	Costi fissi	Costo variabili
Acsm Agam Ambiente srl	4.169	1.727	2.442
Comunità Montana Lario Ceresio	4.350	611	3.739
Spese per stampa/postali	105	105	0
Totale 2020	8.624	2.443	6.181

Il costo è stato ripartito tra i costi variabili e i costi fissi mantenendo lo schema di ripartizione previsto per i costi che li hanno originati.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

La gestione della vendita di materiali ed energia è stata delegata al gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{sc.a}

I contributi alla raccolta derivanti dagli accordi Anci – Conai sono stati delegati al gestore del servizio.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

In considerazione di quanto sopra esposto si riportano le previsioni di costo di cui all'articolo 9 del MTR-2. per gli anni 2022-2025, precisando che le medesime sono state determinate sulla base di proiezioni a partire dall'anno 2022.

Spesa	2022	2023	2024	2025
Pulizia del territorio	3.500	3.500	7.000	12.000
Delibera 15/22/R/RIF	2.000	0	0	0

Ragion per cui non si rende necessario valorizzare da parte dell'Ente territorialmente competente il coefficiente QL e/o, il riconoscimento di costi di natura previsionale (CQ e/o COI).

Non si rende necessaria la valorizzazione dei coefficienti C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

3.2.4 Investimenti

Nessun voce inerente investimenti viene rendicontata dal Comune.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Nessun voce inerente ammortamenti, remunerazione del capitale investito e delle immobilizzazioni viene rendicontata dal Comune.

Acc - Accantonamenti

Il Comune è tenuto a rendicontare gli accantonamenti fatti a fronte del rischio del mancato incasso dei crediti della Tari.

Nel caso di TARI tributo, il valore considerato corrispondente all'accantonamento annuo fatto al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 118/11; L'art. 16.2 del MTR-2 prevede che questa voce di spesa non possa eccedere l'80% di

quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;

Del FCDE è stata considerata la sola quota riferita alla TARI ed è stato imputato come da prospetto:

Valore fondo 2019	Valore fondo 2020	Percentuale imputata	Accantonamento
33.676	37.993	80,00%	3.454

4 Attività di validazione (E)

I dati trasmessi sono stati valutati considerandone:

- la coerenza rispetto ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista dalla nuova metodologia deliberata da Arera;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;
- la coerenza dei criteri di ripartizione dei costi adottati dal gestore;
- la completezza della documentazione raccolta.

Le verifiche eseguite hanno permesso di accertare che i piani economico finanziario trasmessi sono stati predisposti secondo le indicazioni di cui alla deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

I costi totali di riferimento e le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita annuale definito dalla metodologia Arera, relativamente al periodo 2022/2025, ammontano a:

Anno	Costi (a-1)	rpi	X	QL	PG	C116	Costi massimi	Costi validati
2022	81.280	1,70%	0,10%	4,00%	3,00%	0,00%	88.269	88.269
2023	88.269	1,70%	0,10%	4,00%	3,00%	0,00%	95.859	95.859
2024	95.859	1,70%	0,10%	4,00%	3,00%	0,00%	104.102	104.102
2025	104.102	1,70%	0,10%	4,00%	3,00%	0,00%	108.783	108.783

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il tasso di inflazione programmata (rpi), impiegato per la determinazione del limite alla crescita annuale, di cui al comma 4.2 del MTR-2, è pari a 1,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti (Articolo 1.1 Deliberazione 26 Ottobre 2021 459/2021/R/RIF).

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività X

La valutazione del coefficiente di recupero della produttività è influenzata dal giudizio sul livello di qualità ambientale del servizio e dal raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di raccolta differenziata, e di efficacia dell'attività di preparazione dei rifiuti per il recupero e il riciclo.

Il primo parametro da valutare è il livello di raccolta differenziata raggiunta e il suo confronto con gli obiettivi comunitari, per giungere a dare un giudizio di positività e/o negatività sul servizio prestato.

Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra i due parametri da cui ne discende una valutazione negativa del servizio prestato.

Anno	Percentuale di raccolta	Obiettivo comunitario
2020	44,65%	55,00%

Il parametro che ne discende deve essere determinato entro i limiti fissati dall'Art. 3.1 MTR-2 per cui si è optato per il valore intermedio in caso di valutazioni negative.

L'efficacia dell'attività di preparazione per il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti, e il suo confronto con gli obiettivi comunitari, deve essere eseguita in considerazione della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata al recupero. La direttiva Europea 851/2018, recepita dal D.Lgs. 116/2020, contiene i nuovi obiettivi da raggiungere, il 65% in peso dei rifiuti trattati entro il 2035 e le modalità di calcolo

In considerazione della mancato avvio a livello nazionale della rilevazione della percentuale di frazioni estranee rilevate nella raccolta differenziata, e della frazione effettivamente avviata al recupero, il coefficiente è stato determinato nel suo valore intermedio.

Il secondo parametro da valutare è il benchmark di riferimento e il suo confronto con il costo unitario effettivo. Il benchmark di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge 147/13 (Art. 5.1 MTR-2). Il costo unitario effettivo è dato dalla somma delle entrate tariffarie relative al servizio fratto la quantità di rifiuti complessivamente prodotti nell'anno 2020;

Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra i due parametri .

Benchmark di riferimento	Costo unitario effettivo
35,95 €/Quintale	27,68 €/Quintale

In ragione delle motivazioni esposte, il coefficiente di recupero della produttività è stato valorizzato, nei limiti dettati dall'Art. 5 – MTR-2.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

In ciascun anno, 2022/2025, i valori QL e PG devono essere determinati sulla base dei valori indicati nella tabella di cui all'Art. 4.3 – MTR-2;

I coefficiente QL e PG relativamente al periodo 2022/2025, ammontano a:

Anno	QL	PG
2022	4,00%	3,00%
2023	4,00%	3,00%
2024	4,00%	3,00%
2025	4,00%	3,00%

5.1.3 Coefficiente C116

La componente di natura previsionale C116 concerne la copertura dei costi dovuti dall'introduzione del D.l. n. 116/2020 e si compone dai coefficienti C116_{TV} e C116_{TF}, può assumere un valore entro il limite del 3%, non potendo comunque derogare il livello massimo di crescita definito dal comma 4.2 della deliberazione 363/2021/R/Rif di Arera.

Il gestore del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti non ha esposto alcun costo relativamente a queste grandezze per cui i coefficienti sono stati valorizzati come segue:

Anno	C116TV	C116TF	C116
2022	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%	0,00%
2024	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00%	0,00%	0,00%

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

I soli costi di natura previsionale ammissibili dalla metodologia Arera sono disciplinati all'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente deve dare conto dei criteri utilizzati per quantificarli, in considerazione delle proposte del gestore, e specificarne le finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Le componenti C116TV e C116TF hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, e in particolare a:

a) eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori attività, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani" (in ragione della loro natura e composizione e della attività di provenienza) interessi un insieme più ampio/più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;

b) eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime - avendo inizialmente scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero - facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.

Nel caso in oggetto non sono state evidenziate dai gestori variazioni di spesa, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, da parte dei gestori del servizio.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Le voci CQ_{TV} e CQ_{TF} sono le componenti, di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità.

L'Ente territorialmente competente è tenuto ad indicare, per ogni anno ricompreso nel periodo regolatorio, gli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, necessari per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Nel caso in oggetto questa voce di spesa è stata valorizzata come da prospetto:

Comune	Importo (€) 2022	Importo (€) 2023	Importo (€) 2024	Importo (€) 2025
CQexpTV,a	0	0	0	0
CQexpTF,a	3000	2000	3500	2000

5.2.3 Componente previsionale COI

Le componenti COI_{TV} e COI_{TF}, devono essere determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 10, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di modifiche nel perimetro gestionale del servizio e/o nei livelli di qualità.

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni

compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

Per l'introduzione di queste componenti si rende necessario:

- Identificare puntualmente la corrispondenza tra la spesa prevista ed il target che ci si prefigge;
- la possibilità di verificare oggettivamente i dati esposti

L'operatore si assume il rischio del conseguimento dei target esposti ed è tenuto a rendicontare ex post le effettive spese sostenute.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi è previsto, nell'anno a+2 un recupero dell'eventuale scostamento secondo le prescrizioni di cui al comma 10.5.

Nel caso in oggetto questa voce di spesa è stata valorizzata come da prospetto:

Comune	Importo (€) 2022	Importo (€) 2023	Importo (€) 2024	Importo (€) 2025
COIexpTV,a	0	0	0	0
COIexpTF,a	2500	1500	3500	5000

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

I dati trasmessi sono stati valutati considerandone:

- il rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Le verifiche eseguite hanno permesso di accertare che i dati trasmessi sono stati predisposti secondo le indicazioni di cui alla deliberazione MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

b è il fattore di *sharing* dei proventi il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] - in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;

L'Ente territorialmente competente è tenuto a valorizzare il parametro, che definisce la quota di partecipazione del gestore alle entrate derivanti dal recupero dei rifiuti, in qualità di incentivo per il gestore al raggiungimento dei *target* europei.

In considerazione dei livelli qualitativi del servizio raggiunti, esposti al paragrafo 5.1.1, considerarsi insoddisfacenti, in un ottica incentivante, il fattore di *sharing* è stato valorizzato a 0,6.

5.4.2 Determinazione del fattore *w*

Sulla base delle valutazioni già esposte al paragrafo 5.1.1, sono stati determinati i coefficienti $Y1$ e $Y2$ pari a:

Anno	Y1	Y2
2012	-0,3	-0,075
2013	-0,3	-0,075
2014	-0,3	-0,075
2015	-0,3	-0,075

il parametro ω_a deve essere valorizzato secondo i valori riportati nella matrice di cui all'articolo 3.2 del MTR-2 come segue :

	$-0,2 < Y1 \leq 0$	$-0,4 \leq Y1 < -0,2$
$-0,15 < Y2 \leq 0$	0,1	0,3
$-0,3 \leq Y2 < 0,15$	0,2	0,4

Nel caso in esame ω_a è pari a:

Anno	ω_a
2012	0,3
2013	0,3
2014	0,3
2015	0,3

5.5 Conguagli

Per ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025 deve essere determinato il valore complessivo delle componenti a conguaglio, la suddivisione tra costi variabili R_{totTV} e costi fissi R_{totTF} , e il dettaglio delle specifiche voci che lo compongono, secondo quanto previsto all'Articolo 17-18-19 del MTR-2.

La componente di natura variabile R_{totTV} è composta dai seguenti conguagli:

- $RCND_{\text{TV}}$, mancate entrate tariffarie residue, relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La componente $RCND_{\text{TV}}$ è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- RCU_{TV} limitatamente alle annualità 2022, 2023 per il recupero della parte residua della differenza tra i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il

31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20). La componente RCU_{TV} è stata valorizzata pari a 0 Euro negli anni 2022/2023;

- Una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- limitatamente alle annualità 2022, 2023, il recupero dell'eventuale scostamento tra:
 1. la componente COS_{TV}, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore per le medesime annualità a fronte delle misure di tutela delle utenze domestiche disagate eventualmente introdotte ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 158/2020/R/RIF. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
 2. la componente COV_{TV}, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- Il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TV} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TV} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli

standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO_{116TV} , quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno (a-2) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024, 2025, il recupero - solo se di entità significativa, sulla base delle condizioni riportate all'articolo 26.7 MTR-2, della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro.

La componente di conguaglio R_{CtotTV} , relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, può comprendere:

- limitatamente alle annualità 2022 e 2023, una quota RCU_{TF} per il recupero della parte residua della differenza tra i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20). La componente RCU_{TF} è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2022 e 2023, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente COV_{TF} , quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TF} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024 e 2025, il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TF} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;
- limitatamente alle annualità 2024 e 2025, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO_{116TF} , quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno $(a-2)$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

- il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperto da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità. Questa componente è stata valorizzata pari a 0 Euro;

Il valore complessivo delle componenti a conguaglio ammonta a:

Anno	TV	TF
2022	0	0
2023	0	0
2024	0	0
2025	0	0

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le entrate tariffarie, definite in attuazione della Deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif, sono tali da garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF nella seguente misura

Anno	TV	TF	Totale
2022	8.740	6.181	14.921
2023	8.670	6.181	14.851
2024	3.927	6.181	10.108
2025	1.260	4.167	5.427

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 17.2 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente non segnala una situazione di squilibrio economico e finanziario e non avvale della facoltà di superare il limite annuale di crescita secondo le condizioni di cui all'articolo 4.1 del MTR- 2.

5.1 Uteriori detrazioni

In relazione all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 non è stata quantificata nessuna voce di spesa.

ALLEGATO ALLA DELIBERA *ce*
N. 15 DEL 28/05/2022

IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

INDICE

1. INQUADRAMENTO E RUOLO DEL COMUNE
2. LA VALIDAZIONE DEL PEF
3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE DEL PEF
4. OUTPUT DEL SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE DEL PEF

Il presente documento è stato elaborato su incarico del Comune di Claino con Osteno nell'ambito del servizio validazione PEF rifiuti.

1. INQUADRAMENTO E RUOLO DEL COMUNE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato, con la delibera del 3 agosto 2021 n. 363/2021 (di seguito "delibera"), il nuovo metodo per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da applicarsi per il quadriennio 2022/2025 (MTR-2). In Lombardia, il Comune è l'Ente Territorialmente Competente (ETC) all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio.

Il ruolo del Comune previsto nella procedura di approvazione (art.7 della delibera) è così riassumibile:

1. Ricezione del PEF predisposto dal gestore;
2. Consolidamento del PEF attraverso l'integrazione e/o modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio previsti dal MTR-2;
3. Validazione del PEF (Completezza, Coerenza e Congruità dei dati);
4. Assunzione della determinazione di approvazione del PEF e della "proposta tariffaria";
5. Trasmissione all'ARERA della "proposta tariffaria" e delle tariffe all'utenza corredate dalle relative deliberazioni.

2. LA VALIDAZIONE DEL PEF

L'attività di validazione è stata svolta in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 c.4 della delibera e nell'art. 28 del MTR-2 Allegato A alla citata delibera. La validazione attiene (almeno) alla verifica:

- 1) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei Gestori;
- 2) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- 3) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del servizio fornito dal gestore.

Come previsto dall'art.7 c.3 della delibera, il Piano Economico Finanziario del Gestore deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a. una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (conforme allo schema tipo approvato con DETERMINAZIONE ARERA 4 NOVEMBRE 2021, N. 2, Allegato 3 o 4);
- b. una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le evidenze contabili sottostanti;
- c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Al fine della validazione del PEF le attività di verifica svolte hanno riguardato gli elementi meglio dettagliati nella relazione di validazione allegata al presente documento, di cui costituisce parte sostanziale e integrante.

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE DEL PEF

Per lo svolgimento del servizio è stata acquisita ed analizzata copia del materiale e della documentazione prevista, nonché di quello ulteriore ritenuto utile per un più efficace espletamento del servizio e che è stato oggetto di specifica richiesta.

Allo scopo di acquisire la documentazione da analizzare, e di ottimizzare il flusso documentale dell'intero processo di validazione, Ancilab ha sviluppato una specifica piattaforma di interscambio documentale cui il referente del Comune ha potuto accedere con credenziali personalizzate o SPID per caricare i file da sottoporre a validazione e richiedere l'avvio della fase di verifica della completezza dei dati.

Verificata la presenza e la completezza della documentazione necessaria alla validazione, Ancilab ha avviato la fase di validazione del PEF informando il Comune.

Al termine della fase di validazione, la documentazione di verifica è stata caricata sulla piattaforma e inviata via pec al Comune. È stato infine svolto un contatto telefonico finale per la verifica di chiusura dell'attività.

L'attività si è conclusa con la predisposizione di una **relazione di validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025** (conforme ai contenuti del cap. 4 dello schema tipo di Relazione di accompagnamento approvato con DETERMINAZIONE ARERA 4 NOVEMBRE 2021, N. 2, Allegato 2) che si allega al presente documento, cui faranno seguito i competenti adempimenti da parte dell'Ente Territoriale Competente (Comune).

Le attività sono state svolte da remoto, non sono stati svolti incontri con l'Ente né con i Gestori.

Al soggetto che ha eseguito la validazione è stato richiesto di agire in conformità ai principi etici applicabili per la revisione. Il Codice Etico emanato dall'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), organismo indipendente che opera nell'ambito dell'International Federation of

Accountants (IFAC) stabilisce i principi fondamentali di etica professionale che includono: a) l'integrità; b) l'obiettività; c) la competenza e la diligenza professionale; d) la riservatezza; e) il comportamento professionale.

4. OUTPUT DEL SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE DEL PEF

Allegato: RELAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Distinti saluti

AnciLab srl
L'Amministratore Unico
Pietro Maria Sekules
(firmato digitalmente)

LORENZO BROCCA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEL CONTO

RELAZIONE DI VALIDAZIONE

**DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI**

DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

(ai sensi della Deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021 – n. 363/2021/R/RIF
"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2) per il secondo periodo Regulatorio 2022-2025")

LORENZO BROCCA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Indice

- 1. Premesse**
- 2. Attività di validazione**
 - 2.1 Introduzione**
 - 2.2 Descrizione delle verifiche eseguite e delle considerazioni conseguenti**
 - 2.2 I. Acquisizione della documentazione,**
 - 2.2 II. Verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori**
 - 2.2 III. Verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti**
 - 2.2 IV. Verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione**
 - 2.2 V. Ulteriori verifiche**
- 3. Identificazione del PEF**
- 4. Dichiarazione in merito a competenza e indipendenza del validatore**
- 5. Conclusioni**

LORENZO BROCCA

DOTTOR COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La presente relazione è predisposta in forza di un incarico ricevuto da ANCILAB Srl nell'ambito del contratto di collaborazione professionale n. 10/2021 del 12/08/2021 (<https://www.sportellorifiuti.it/>) dal Comune di Claino Con Osteno.

1. Premesse

L'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha introdotto con la delibera 31.10.2019 n. 443/19 un nuovo metodo tariffario per individuare puntualmente i costi da coprire con le entrate tariffarie derivanti dal servizio integrato di gestione dei rifiuti, che si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, fissando altresì obblighi di trasparenza verso gli utenti. Nel corso del 2021 ARERA, dopo il primo periodo di attuazione della nuova regolamentazione, con la Deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 confermando l'impostazione generale che ha contraddistinto il primo Metodo Tariffario Rifiuti e introducendo allo stesso tempo alcuni elementi di novità rispetto al precedente periodo. Tra i principali senza dubbio l'orizzonte temporale, che diventa quadriennale e non più annuale, configurando il PEF sempre più come strumento di programmazione. Ulteriori novità sono una puntuale regolamentazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; una rinnovata attenzione agli incentivi volti a promuovere l'attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia (in un'ottica di sostenibilità e di Circular Economy); l'introduzione di meccanismi correttivi al sistema di definizione delle varie configurazioni di costo, anche alla luce del DL 116/2020 di recepimento di varie direttive UE in materia di rifiuti e imballaggi. Gli obiettivi di fondo della regolamentazione ARERA rimangono quelli di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, di omogeneizzare le condizioni nel Paese, e di garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel periodo 2022-2025 – con possibilità di aggiornamento biennale delle tariffe –, puntualizzando i criteri per i costi riconosciuti e gli obblighi di comunicazione, il tutto finalizzato ad uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.

Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Il nuovo metodo – che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio – regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Per una esaustiva disamina dell'inquadramento normativo relativo al nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), e per una dettagliata illustrazione degli aspetti procedurali dell'attività e degli adempimenti dei Comuni e dei gestori – come pure per una dettagliata illustrazione dei sistemi informatici e tecnologici utilizzati per la validazione in oggetto – si rimanda alla documentazione predisposta da Ancilab.

LORENZO BROCCA

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Infine, per entrare nel merito dell'attività di validazione del PEF, si precisa che l'art. 28 del MTR-2 (Allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF) specifica che l'attività stessa debba concernere almeno la verifica dei seguenti aspetti:

- ✓ coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- ✓ rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- ✓ rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Inoltre si precisa che la validazione consiste nel verificare la veridicità del PEF e la sua conformità rispetto alla regolamentazione, vale a dire che i dati di origine contabile presenti nel PEF (i) siano certi e (ii) verificabili, (iii) provengano effettivamente da fonti contabili obbligatorie (principio di effettività) e (iv) siano stati effettivamente determinati nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione – con particolare riferimento ai principi di pertinenza, ricorrenza ed ammissibilità - e quindi siano completi, coerenti e congrui.

Le verifiche necessarie alla validazione sono pertanto condotte secondo principi di significatività e materialità, e devono avere adeguata estensione e appropriato livello di approfondimento ed essere determinati in funzione degli aspetti dimensionali del PEF da validare (abitanti serviti, valore complessivo). In ogni caso, le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile dei bilanci e, pertanto, con la presente relazione non si intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

2. Attività di validazione

2.1 Introduzione

Il servizio di igiene urbana alla società è erogato con le seguenti modalità:

- Il Comune di Craino con Osteno si occupa della gestione delle tariffe, dei rapporti con gli utenti e della pulizia stradale;
- La Comunità Montana valli del Lario e del Ceresio svolge l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati;
- La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di carta/carbone e plastica, è gestito dalla Società Acsm Agam Ambiente S.r.l.

2.2 Descrizione delle verifiche eseguite e delle considerazioni conseguenti

Il processo di validazione si sostanzia nelle seguenti fasi di verifica:

- I. acquisizione della documentazione,
- II. verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori
- III. verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti
- IV. verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione
- V. ulteriori verifiche

Con riferimento al punto 2.2.I, sulla base della strutturazione del servizio come sopra indicato, è stata acquisita la seguente documentazione.

LORENZO BROCCA

DOTTOR COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Documento	relativi al Comune	relativi al Gestore Acsm/AGAM	Relativi al Gestore C.M. Valli del Lario e del Ceresio
PEF 2022-2025 secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della Det. 4.11.2021 n. 2/DRIF/2021 di ARERA	SI	SI	SI
Too: excel MTR-2 di cui all'Allegato 1 della Det. 4.11.2021 n. 2/DRIF/2021 di ARERA	SI	SI	SI
Relazione di Accompagnamento al PEF di cui all'Allegato 2 della Det. 4.11.2021 n. 2/DRIF/2021 di ARERA	SI	SI	SI
Dichiarazione di veridicità di cui all'Allegato 3 (Gestore) o 4 (ETC) della Det. 4.11.2021 n. 2/DRIF/2021 di ARERA	SI (#4)	SI (#3)	SI (#3)
Bilancio di gestione al 31.12.2020 del gestore o comunque alla data presa come riferimento per il PEF2022 (a-2)		NO	SI
<p>Alla data di riferimento di cui sopra: documentazione a supporto (con riferimento alla relazione di cui all'art 7.3 lett. b) Del. 363/2021) quale ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dettaglio della riconciliazione delle componenti di costo ("riclassificazione PEF" e/o "riclassificazione UE" per centri di costo o simile); • indicazione dei criteri utilizzati per la disaggregazione dei dati; • driver di allocazione dei costi; • riconciliazione dei ricavi; • illustrazione del criterio adottato per determinare il 			<p>Dati Contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dati tecnici e costo dello smaltimento o delle singole tipologie di rifiuti prodotti; - Costi/Ricavi servizio trasporto, smaltimento e

LORENZO BROCCA

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI

valore delle immobilizzazioni inerenti. Altre scritture contabili del gestore			gestione rifiuti.
Bilancio o situazione contabile al 31.12.2021 - Gestore		NO	NO
Rendiconto della Gestione anno 2020 del Comune o comunque alla data presa come riferimento per il PEF2022 (a-2)	SI		
Alla data di riferimento di cui sopra: documentazione a supporto (con riferimento alla relazione di cui all'art 7.3 lett. b) Del. 363/2021) quale ad es.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dettaglio della riconciliazione delle componenti di costo (per capitoli del rendiconto e relativi impegni di spesa) ▪ indicazione dei criteri utilizzati per la disaggregazione dei dati; ▪ driver di allocazione dei costi comuni; ▪ riconciliazione dei ricavi; ▪ illustrazione del criterio adottato per determinare il valore delle immobilizzazioni inerenti. Altre scritture contabili e dettagli del Comune	File Gestione delle spese; File Gestione delle entrate.		
PEF anno precedente	SI		
Validazione del PEF anno precedente con relativa delibera consigliare	SI		

A seguito della verifica della documentazione richiesta in aggiunta a quella prevista come obbligatoria da ARERA, in particolare relativa ai dettagli delle riconciliazioni dei costi indicati nel PEF con i dati di bilancio, insieme alla dichiarazione del Comune di aver verificato la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF dei Gestori rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità, e insieme alla dichiarazione di veridicità rilasciata dai Gestori stessi e dal Comune si ritiene la documentazione sufficiente e adeguata.

LORENZO BROCCA

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI

In merito al punto 2.2.II. (verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori) si precisa che la verifica della coerenza degli elementi di costo rispetto ai dati contabili obbligatori è stata effettuata prendendo a riferimento i bilanci e le scritture contabili e l'ulteriore documentazione ricevuta sia dal Comune che dai due Gestori.

In particolare, il Comune ha inserito nel PEF i costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall'Ente/Comune e rappresentati nel bilancio 2020, che hanno concorso attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 363/2021/R/RIF (PEF). La procedura utilizzata dal Comune per derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, si sintetizza in:

- identificazione dei soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- determinazione della quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- esclusione delle attività non rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR,
- inclusione dei soli cespiti di proprietà ed utilizzati dall'Ente/Comune.

Si è provveduto anche a confrontare i dati del presente PEF con quelli del PEF precedente.

La verifica svolta ha dato esito positivo rispetto alla coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF sia con riferimento ai costi operativi che ai costi d'uso del capitale. Lo stesso vale per gli investimenti previsti e le fonti di finanziamento.

I costi operativi sono stati attribuiti sulla base di quanto previsto dal MTR, le singole componenti di costo sono state giustificate e nel Tool MTR-2 sono state indicate le poste rettificative.

Per quanto attiene i driver di ribaltamento, nella relazione di accompagnamento al PEF i Gestori hanno individuato e illustrato i criteri adottati in relazione alle differenti tipologie di costi/cespiti non direttamente attribuiti ai Comuni. L'attribuzione integrale per le partite di costo, ricavo e asset allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale rimane il criterio principale di allocazione dei dati.

La verifica rispetto alla coerenza dei dati è stata condotta anche mediante tecniche di campionamento e la corrispondenza dei dati risulta anche dalle dichiarazioni di veridicità prodotte dai Gestori e dal Comune.

Con riferimento al punto 2.2.III. (verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti) si riportano gli esiti delle verifiche effettuate:

Attività di verifica	Note
Verifica generale della metodologia applicata nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario	Nulla da segnalare

LORENZO BROCCA

DOTTORAI COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEL CONTO

<p>Individuazione e verifica della strutturazione del servizio sui vari ruoli gestionali</p>	<p>È stata svolta e descritta nella parte introduttiva (2.1)</p>
<p>Analisi di eventuali avvicendamenti gestionali</p>	<p>Non sono previsti.</p>
<p>Analisi del perimetro dei servizi forniti (cfr. punto 2 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento):</p> <ul style="list-style-type: none"> - spazzamento e lavaggio strade - raccolta e trasporto - gestione tariffe e rapporto con gli utenti - trattamento e recupero - trattamento e smaltimento - servizi extra-perimetro <p>Verifica, <i>in contrapis</i>, che non siano comprese nel perimetro dei servizi le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenza domestiche (salvo la cd. "micro-raccolta"); ▪ derattizzazione; ▪ disinfezione zanzare, ▪ spazzamento e sgombero della neve; ▪ cancellazione scritte vandaliche; ▪ defissione di manifesti abusivi; ▪ gestione dei servizi igienici pubblici; ▪ gestione del verde pubblico; ▪ manutenzione delle fontane; 	<p>È stata svolta e descritta nella parte introduttiva (2.1)</p>
<p>Analisi delle eventuali variazioni attese sia del perimetro gestionale (cfr. punto 3.1.1 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento) che delle caratteristiche del servizio (cfr. punto 3.1.2 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento):</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO_{exp} – TV e TF - coefficienti PG e QL 	<p>Sono state valorizzate le voci CO_{in} e CO_w: componenti di natura previsionale a copertura di eventuali oneri fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità.</p>
<p>Analisi della determinazione degli altri costi operativi di natura previsionale (oneri previsionali per adeguamento a standard e livelli minimi di qualità che saranno introdotti dall'Autorità):</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO_{exp} - coefficiente QL 	<p>Il coefficiente QL risulta valorizzato al 45%.</p>
<p>(cfr. punto 3.1.2 dell'Allegato 3 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)</p>	
<p>Analisi delle componenti di costo previsionali riconducibili alle novità normative introdotte dal DL 116/2020, derivanti da (i) incrementi/riduzioni delle quantità di rifiuti gestiti o nuove attività, (ii) scelte delle UND di uscire dal servizio pubblico</p>	<p>Non sono previsti.</p>

LORENZO BROCCA

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI

<ul style="list-style-type: none"> • CO106 • coefficiente C₁₀₆ <p>(cfr. punti 3.2.3 – gestore – e 5.2 – Ente - dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento / art 9 MTR-2)</p>	
<p>Riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF con la somma dei costi effettivamente sostenuti dai gestori (cfr. punto 3.2.1 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento e art. 7 del MRT-2)</p>	<p>È stata verificata.</p>
<p>Analisi dei criteri utilizzati per la disaggregazione dei costi afferenti l'attività del servizio integrato dei rifiuti con quelle di altri business (cfr. punto 3.2.1 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)</p>	<p>Sono stati verificati i criteri per la disaggregazione.</p>
<p>Analisi delle rettifiche effettuate per</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi attribuiti a attività capitalizzate - "poste rettificative" delle voci di costo operative - costi sostenuti per target a cui è associata la valorizzazione di costi operativi incentivanti - ulteriori scostamenti per valorizzazione di componenti di costo previsionale in anni precedenti, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recupero nell'ambito delle componenti a congruaggio <p>(cfr. punto 3.2.1 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)</p>	<p>Sono state operate rettifiche sulle poste riferite al capitale investito.</p>
<p>Verifica dei driver di allocazione dei costi dei gestori,</p> <ol style="list-style-type: none"> a) esistenza del dettaglio delle singole componenti di costo b) driver di imputazione al servizio di gestione dei rifiuti <p>(cfr. punto 3.2.1 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)</p>	<p>Sono stati individuati i criteri e driver per il riallineamento dei costi e ricavi.</p>
<p>Verifica della determinazione dei fattori di sharing dei proventi</p> <p>(cfr. punto 5.4 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)</p>	<p>L'ETC ha provveduto a determinare il fattore di sharing secondo quanto previsto dal MTR-2</p>
<p>Analisi delle voci di ricavo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esistenza del dettaglio, - indicazione dei ricavi di vendita di materiali ed energia, - derivanti da corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (es. CONAI) <p>(cfr. punto 3.2.2 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)</p>	<p>È stata effettuata l'analisi dei dati inseriti.</p>

LORENZO BROCCA

DOTTIORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEL CONTO

<p>Analisi delle voci di investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione del fabbisogno - interventi previsti nel quadriennio - interventi realizzati e obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica e efficienza ambientale <p>(cfr. punti 3.2.4 e 5.3 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)</p>	<p>Nulla da segnalare.</p>
<p>Verifica del dettaglio delle fonti di finanziamento (cfr. punto 3.1.3 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)</p>	<p>Nulla da segnalare.</p>
<p>Analisi delle voci relative ai costi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evidenza dei costi posti a servizio dell'ambito tariffario - driver per allocazione di costi "consumi" a più ambiti tariffari o esterni al servizio - dettaglio dei componenti a copertura degli accantonamenti per crediti <p>(cfr. punto 3.2.5 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)</p>	<p>Si è proceduto alla verifica dei dati riportati nel foglio di lavoro "CK22", in parte confluiti nelle detrazioni di cui all'art. 4.6.</p>
<p>Verifica del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie e criteri di determinazione dei singoli coefficienti (cfr. art. 4.2 Del. 363/2021)</p> <p>a) tasso di inflazione programmata; b) miglioramento della produttività; c) miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici</p> <p>Verifica delle condizioni e delle valutazioni relative a eventuale superamento del limite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza dell'apposita relazione (cfr. art. 4.4) <p>(cfr. punti 5.1 e 5.10 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)</p>	<p>L'ETC ha provveduto a determinare il coefficiente di recupero di produttività secondo quanto previsto dall'art. 4.2.</p> <p>Non è previsto il superamento del limite di crescita annuale delle tariffe per gli anni 2022-2023-2024-2025</p>
<p>Verifica delle detrazioni di cui all'art. 4.6 Del. 363/2021 in caso di applicazione di valori inferiori delle entrate tariffarie</p> <p>(cfr. punto 5.7 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)</p>	<p>L'ente si avvale della facoltà previste dall'art. 4.6 della deliberaz. 363/2021/R/PRF come illustrato nella Relazione di Accompagnamento.</p>

LORENZO BROCCA

DOCTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Verifica della determinazione delle componenti di conguaglio relative a costi delle annualità pregresse (cfr. punto 5.5 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)	La voce non è valorizzata.
Verifica delle ulteriori detrazioni quali ad es. - Contributo MIUR - Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - Entrate conseguite a seguito di recupero dell'evasione - Entrate conseguite a seguito di attività sanzionatoria (cfr. punto 5.11 dell'Allegato 2 – Schema tipo della Relazione di accompagnamento)	Non è stata quantificata nessuna voce di spesa.
Verifica sulle Relazioni di accompagnamento	Le relazioni di accompagnamento al PEF (dei Gestori e del Comune) sono redatte secondo lo schema individuato nell'Allegato 2 alla determinazione n. 2/2021

Con riferimento al punto 2.2.IV. (verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione), dagli elementi di verifica acquisiti, verificato il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, si precisa che è stata riscontrata la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario.

In merito all'ultimo punto (punto 2.2.V. ulteriori verifiche) non vi è nulla da segnalare. In particolare, si è verificato il rispetto dei requisiti minimi della relazione di accompagnamento, l'evidenziazione separata dell'IVA indetraibile ammessa quale costo riconosciuto e che non vi siano casi di inerzia che richiedano i "meccanismi di garanzia" di cui all'art. 9 Del. 363/2021.

3. Identificazione del PEF

Il Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Gestione Rifiuti 2022-2025 del Comune di Claino con Osteno si sostanzia negli importi che seguono:

Annualità	Entrate tariffarie prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	Entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	Importo complessivo (totale entrate tariffarie dopo le detrazioni c. 1.4 Det. 2/2021)
2022	103.190 €	89.269 €	88.269 €
2023	110.710 €	95.859 €	95.859 €
2024	114.210 €	104.102 €	104.102 €
2025	114.210 €	108.783 €	108.783 €

LORENZO BROCCA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEI CONTI

4. Dichiarazione in merito a competenza e indipendenza del validatore

Il validatore, dott. Lorenzo Brocca,

- attesa la propria terzietà rispetto ai Gestori e al Comune,
- dichiara l'iscrizione ai seguenti Albi Professionali e Registri:
 - Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 31 gennaio 1996 (Sezione A - Commercialisti num. 4490)
 - Registro MEF dei Revisori Legali, decreto Direttore Generale affari civili e libere professioni del 15 ottobre 1999, pubblicato in G.U. 4° serie speciale n° 87 del 2 novembre 1999 (num. iscrizione 91140)
 - Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno, Sezione Lombardia, fasce demografiche 2 e 3 - Regolamento decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67)

5. Conclusioni

A seguito dell'attività di validazione illustrata al precedente punto 2., concernente almeno la verifica dei seguenti aspetti:

- ✓ coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- ✓ rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- ✓ rispetto dell'equilibrio economico - finanziario del gestore.

precisato che la validazione consiste nel verificare la veridicità del PEF e la sua conformità rispetto alla regolamentazione, vale a dire che i dati di origine contabile presenti nel PEF (i) siano certi e (ii) verificabili, (iii) provengano effettivamente da fonti contabili obbligatorie (principio di effettività) e (iv) siano stati effettivamente determinati nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione - con particolare riferimento ai principi di pertinenza, ricorrenza ed ammissibilità - e quindi siano completi, coerenti e congrui.

tenuto conto che gli elementi probativi raccolti sono considerati sufficienti per l'espressione di un giudizio,

con riferimento al PEF indicato al precedente punto 3,

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative e regolamenti vigenti,


si rilascia la presente validazione a Ancilab Srl per gli adempimenti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente.

Milano, 12 Maggio 2022

LORENZO BROCCA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE DEL C&A

DOTT. LORENZO BROCCA





COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Posta Elettronica cod. 33849 del 16.05.2022 (17:38:51)

PROTOCOLLO n.1924 / 2022 del 17.05.2022 (Arrivo)

Categoria: 5 Classe: 2

Mittente: info@pec.ancilab.it

Destinatario: comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO

I: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

TESTO

Da: info@pec.ancilab.it [mailto:info@pec.ancilab.it] Inviato: venerdì 13 maggio 2022 16:54A:

'ragioneria@comune.clainoconosteno.co.it' <ragioneria@comune.clainoconosteno.co.it> Oggetto:

VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DIGESTIONE RIFIUTI

Buongiorno, si allega documentazione in riferimento all'oggetto. Cordiali saluti Andrea Ballabio Per parlare direttamente con me, il mio numero è 02 72629651 Ancilab srl Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia via Rovello 2 - 20121 Milanotel. 02 72629640 fax 02 2536204***** AVVISO

IMPORTANTE ***** Questa e-mail, nonchè qualsiasi file allegato alla presente, è destinata esclusivamente al o ai destinatari indicati in indirizzo o a chi sia stato da quelli autorizzato e può contenere informazioni legalmente privilegiate e/o confidenziali. Se non siete il destinatario designato di questa e-mail, si avvisa che la diffusione, distribuzione o copia della presente e-mail, nonchè di qualsiasi file qui allegato, è tassativamente vietata. Se avete ricevuto per errore questa e-mail, siete pregati di avvisarmi immediatamente al numero 02 72629651 e di distruggere permanentemente l'originale e qualsiasi copia della presente nonchè qualsiasi stampa di questa.

ACCETTAZIONI / CONSEGNE

ALLEGATI

- claino con osteno_validazione pef.pdf.p7m



Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia

 Via A. Rovello, 2
20121 Milano


 Tel. 02 72629640
(Centralino)

 info@ancilab.it
info@pec.ancilab.it

IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO



Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia

 Via A. Rovello, 2
20121 Milano

 Tel. 02 72629640
(Centralino)

 info@ancilab.it
info@pec.ancilab.it

INDICE

1. INQUADRAMENTO E RUOLO DEL COMUNE
2. LA VALIDAZIONE DEL PEF
3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE DEL PEF
4. OUTPUT DEL SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE DEL PEF